

Il Giudice

letti gli atti;
sciogliendo la riserva che precede e rilevato
che la proposta opposizione, di qualunque natura
essa sia, impedisce al Giudicante ogni pronuncia in
merito alla richiesta convalida;
che la opposizione mira ad evidenziare la
successione nel contratto tra l'originario
conduttore - [REDACTED] - e la subentrante
[REDACTED] con attestazione che questa
ultima era regolare nel pagamento dei canoni,
almeno fino al mese di settembre 2011;
che dal 22 settembre 2011 - data della prima
udienza - la [REDACTED] odierna
conduttrice, si è comunque resa inadempiente quanto
al versamento dei canoni di locazione;
che la persistenza della morosità è stata
dichiarata dal difensore dell'intimante a verbale
d'udienza del 15.3.2012;
che a tale dichiarazione il difensore della
convenuta si è limitato ad opporre una solo
generica contestazione, senza fornire cioè alcuna
prova, meno che mai scritta, a supporto della
stessa;
che nulla osta quindi alla pronuncia della pure
richiesta ordinanza ex art. 665 c.p.c.;

che occorrerà, peraltro, provvedersi
all'esperimento del procedimento di mediazione che,
ai sensi dell'art. 5 L. 28/2010, è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale afferente
anche la materia locatizia

DENEGA

la convalida;

PRONUNCIA

ordinanza non impugnabile di rilascio con termine
per l'esecuzione al 31.5.2012, con riserva delle
domande ed eccezioni del convenuto;

